

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO AI SENSI DELL'ART.22 DELLA COSTITUZIONE OIL SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 182/1999 CONCERNENTE "LE PEGGIORI FORME DI LAVORO MINORILE" – ANNO 2018

Ad integrazione del precedente rapporto del Governo italiano del 2015 concernente l'applicazione della Convenzione n.182 del 1999, si riportano gli aggiornamenti normativi, regolamentari e di ogni altra misura intervenuti in materia di sfruttamento del lavoro minorile nelle sue peggiori forme dall'invio dell'ultimo rapporto ad oggi.

PARTE I – AGGIORNAMENTO NORMATIVO

- Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2018 "Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto" (ALLEGATO 1).
- Legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" (ALLEGATO 2).
- Legge 15 marzo 2017, n. 33, art. 1, comma 1, lett. a). e D.lgs. 15/09/2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" (ALLEGATI 3 e 4).
- Legge. 29 ottobre 2016, n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" (ALLEGATO 5).
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 "IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016 – 2017." (ALLEGATO 6).
- Decreto Ministeriale 30 agosto 2016, ricostituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della Legge 3 agosto 1998, n. 269 (ALLEGATO 7)
- Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 "Sostegno per l'Inclusione Attiva" (SIA) (ALLEGATO 8)
- Legge 16 novembre 2015, n. 199 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011" (cfr. Art. 5 e ss.) (ALLEGATO 9)

PARTE II

ARTICOLI 1- 6

Si illustrano di seguito le misure adottate nel nostro paese al fine di contrastare ed eliminare il lavoro minorile nelle sue peggiori forme, in applicazione della convenzione in esame.

❖ ***Decreto Interministeriale 27 aprile 2018 “Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all’art. 2 del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto”***

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018, il decreto 27 aprile 2018. Il provvedimento individua, nell’Allegato A¹, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e successive modificazioni, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

Le attività lavorative a bordo delle navi di cui sopra possono essere svolte dai minori di anni diciotto solo per scopi didattici o di formazione professionale. A condizione però che siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente.

❖ ***Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.***

La legge interviene sul riordino del sistema di protezione e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MNA), in ragione della particolare condizione di vulnerabilità in cui versano. Trattandosi di bambini esposti ad ogni pericolo, la legge prevede il divieto assoluto di respingimento alla frontiera (art. 3), un sistema integrato di presa in carico (art.4) e di accertamento dell’identità e dell’età (art.5), al fine di evitare che il minore finisca nei circuiti del peggiore sfruttamento.

1

Allegato A

Attività lavorative a bordo delle navi alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto, che prevedono:

- a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;
- b) il lavoro all’interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;
- c) l’esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
- d) l’utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;
- e) l’utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l’ancoraggio;
- f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);
- g) il lavoro sull’alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;
- h) il servizio di guardia notturna;
- i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;
- l) l’esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;
- m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
- n) la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.

Il sistema di presa in carico prevede una integrazione fra le strutture di prima accoglienza, dedicate esclusivamente ai minori, istituite dal Ministero dell'Interno², e il sistema SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), con strutture di seconda accoglienza diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende a tutti i minori stranieri non accompagnati, a prescindere dalla richiesta di protezione internazionale. E' stato, inoltre, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un sistema informativo nazionale dei MNA: per ogni minore viene compilata una "cartella sociale", che consente agli operatori di conoscere la storia familiare del minore e di individuare, nel suo interesse, la soluzione migliore di lungo periodo (art.9). Alle procedure di accertamento dell'età e dell'identificazione è garantita uniformità a livello nazionale, superando le diverse prassi territoriali. Si prevede che il provvedimento di attribuzione dell'età sia notificato al minore e al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso. È garantita, inoltre, maggiore assistenza, prevedendo la presenza dei mediatori culturali durante tutta la procedura.

L'obiettivo dell'accoglienza, come individuato dalla legge, è realizzato mediante lo sviluppo dell'affidamento familiare dei minori non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in strutture di accoglienza (art. 6). Al fine di assicurare al minore una figura adulta di riferimento, presso ogni Tribunale per i minorenni è istituito un elenco di "tutori volontari"³, adeguatamente selezionati e formati, disponibili ad assumere la tutela dei minori stranieri non accompagnati (attualmente in Italia vi sono circa 4000 persone che hanno dato la loro disponibilità a diventare tutori volontari). Apposite misure sono, poi, finalizzate a sostenere in modo organico l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori ed a garantire loro concretamente il diritto all'istruzione e alla salute.

Al 31 dicembre 2016, sono stati segnalati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23.934 MNA sul territorio nazionale. Vi è stato, dunque, un aumento esponenziale rispetto al 2011, in cui se ne contavano 7.750. I MNA presenti nel sistema di accoglienza erano 17.373, di cui 1.182 (6,8%) nelle strutture di prima accoglienza; 2.793 (4,6%) nei CAS per minori; 1.982 (11,4%) nella seconda accoglienza SPRAR e i restanti 13.416 (77,2%) nelle strutture degli Enti Locali. I MNA oggi presenti sono per la maggior parte maschi (93,3%) – ma con un aumento delle presenze femminili di 16-17 anni (82,6%) – provenienti da Egitto, Gambia, Albania e Nigeria. Sempre al 31 dicembre 2016 risultavano, invece, irreperibili 6.561 MNA, per la maggior parte egiziani e con una considerevole percentuale di somali ed eritrei, i c.d. "minori in transito", ossia diretti verso altri Paesi europei per raggiungere parenti e/o amici e conoscenti.

❖ ***Legge 15 marzo 2017, n. 33 e D.lgs. 15/09/2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà".***

Questa legge rappresenta la misura con cui l'Italia ha posto al centro della sua azione la lotta alla povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso. Il provvedimento va a incidere sulla povertà minorile nella

² All'interno di tali strutture i MNA possono permanere per il tempo strettamente necessario all'identificazione e all'eventuale accertamento dell'età. La permanenza non può superare la durata di 30 giorni, a differenza dei 60 previsti prima della introduzione della legge in questione

³ Nel giugno 2017 l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha predisposto le Linee Guida per la selezione, formazione e iscrizione negli elenchi dei tutori volontari e ha inoltre redatto un fac-simile di Protocollo di Intesa da stipulare fra i Tribunali dei minorenni e gli Uffici dei Garanti regionali per l'Infanzia (o, in loro assenza, il proprio Ufficio). Sulla base di tali Linee Guida, al 31/08/2017 risultavano emanati i bandi per i tutori volontari nelle seguenti Regioni: Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano.

misura in cui dedica particolare attenzione ai nuclei familiari in condizioni di povertà con figli minorenni, che, per la loro condizione di vulnerabilità, risultano di fatto maggiormente esposti a forme di sfruttamento anche gravi.

La misura universale di contrasto alla povertà, denominata **reddito di inclusione (REI)**, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale. Il contrasto alla povertà, con riferimento ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è inteso non soltanto in senso strettamente economico, ma anche in senso educativo e relazionale. L'assenza di opportunità di tipo educativo e formativo, la mancanza di sistemi di protezione, l'indebolimento dei tessuti sociali e familiari, la carenza di politiche minorili adeguate, sono anch'esse manifestazioni evidenti di una condizione di assoluta povertà che colpisce il minorenne, esponendolo a forme inaccettabili di sfruttamento. Un minore costretto al lavoro degradante, impossibilitato ad andare a scuola, non curato, negato nella sua stessa identità, difficilmente potrà in futuro dare un apporto alla crescita della sua società.

Sulla base di tali considerazioni, per l'Italia la creazione di opportunità per bambini e adolescenti rappresenta uno dei suoi principali assi strategici, conciliando le esigenze di natura umanitaria con le ragioni di una crescita sociale sostenibile.

La misura universale di contrasto alla povertà (REI) è stata attuata con il d.lgs. n. 147 del 2017. Le risorse destinate al finanziamento del reddito d'inclusione provengono dal Fondo povertà e ammontano a 1,845 miliardi di euro, in parte destinati a rafforzare i servizi. Il REI si compone di due parti

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);

2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).

I beneficiari sono inizialmente (dal 1° gennaio al 30 giugno):

- Nuclei con almeno un figlio minorenne;
- Nuclei con un figlio con disabilità (anche se maggiorenne);
- Nuclei con una donna in stato di gravidanza;
- Nuclei con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione;

Con le risorse aggiuntive previste nella legge di bilancio, dal 1° luglio 2018 il REI diventa una misura universale; vengono cioè meno i requisiti familiari, dunque gli unici requisiti di accesso restano quelli economici.

I potenziali nuclei beneficiari del REI, in sede di prima applicazione, sono circa 500 mila, di cui 420 mila con minori. Le persone potenzialmente coperte dal REI sono complessivamente quasi 1,8 milioni (da luglio quasi 2,5 milioni), di cui 700 mila minori⁴.

L'attuale Governo ha programmato anche l'introduzione del Reddito di Cittadinanza come strumento di lotta alla povertà e, conseguentemente, di prevenzione dello sfruttamento minorile.

❖ ***Legge 29 ottobre 2016, n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"***

⁴ Si tratta di platee potenziali. Le stime si basano sul numero di coloro che hanno presentato l'ISEE nel 2016.
<http://lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/REI-presentazione-novembre-2017.pdf>

La legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha introdotto nuove misure per combattere il lavoro sommerso e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura (c.d. "Legge sul caporalato") e rientra anch'essa fra i provvedimenti normativi di protezione del minore. Già con il d.lgs. 109/2012 era stata vietata la regolarizzazione dei lavoratori in nero, nel caso di assunzione di minori, e previsto il rifiuto del nulla osta al lavoro se il datore fosse risultato condannato negli ultimi cinque anni per reati diretti al reclutamento di persone da destinare allo sfruttamento di minori da impiegare in attività illecite.

La legge n.199/2016 ha innovato il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603-bis c.p., secondo cui i datori di lavoro che assumono e che sfruttano i lavoratori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato e/o impiegato. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. E' prevista, inoltre, l'aggravante specifica che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa. Più specificamente, la nuova legge ha esteso gli obiettivi del Fondo per le vittime della tratta (Fondo Anti-Tratta) – previsti ai sensi della legge n. 228/2003 – anche alle vittime di reclutamento illegale e di sfruttamento del lavoro. In conformità all'art. 18 del Testo Unico dell'Immigrazione (D. Lgs. n.286/1998), il fondo finanzia l'attuazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale/protezione a favore delle vittime.

❖ ***DPR 31 agosto 2016 "IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016 – 2017." (ALLEGATO 6)***

Il principale strumento italiano di coordinamento e promozione delle politiche in materia di infanzia e adolescenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC) e ai sensi della legge n. 451/97, è **l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**. Si tratta di un organismo di consultazione e di coinvolgimento di tutti gli attori che operano nel campo delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza (Ministeri, Regioni, Province e Comuni, Ong, associazioni professionali, ordini professionali, sindacati, esperti e mondo associativo). L'Osservatorio è consultato dalla Commissione bicamerale per l'infanzia e dal Governo nelle materie che toccano i diritti di bambini ed adolescenti, collabora con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ed ha compiti attivi nella redazione del Piano nazionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza (biennale) e nella predisposizione, in collaborazione con il Comitato interministeriale dei diritti umani, dello schema di Rapporto del Governo alle Nazioni Unite sullo stato di attuazione della Convenzione in Italia.

L'Osservatorio svolge anche attività di monitoraggio di tutti i fenomeni connessi all'infanzia e all'adolescenza.

Il Piano nazionale d'Azione per l'infanzia e l'adolescenza è uno strumento di indirizzo che risponde agli impegni assunti dall'Italia per dare attuazione ai contenuti della Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ai suoi Protocolli opzionali.

I lavori del precedente Osservatorio (2014-2016) hanno valorizzato, per la redazione del Piano d'azione, le indicazioni derivanti dalle Osservazioni conclusive all'Italia da parte del Comitato ONU sui diritti del fanciullo, dal monitoraggio del 7° e 8° report della CRC e dagli esiti del monitoraggio del 3° Piano d'Azione. Sono stati, inoltre, recepiti i contenuti della Raccomandazione della Commissione Europea "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio (2013/112/UE)" e la Strategia europea 2020.

Le priorità tematiche delineate durante la IV Conferenza nazionale su infanzia e adolescenza (Bari, 27-28 marzo 2014) confluite nel Piano sono le seguenti:

1. *Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie;*
2. *Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico;*
3. *Strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale;*
4. *Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza.*

Rispetto all'obiettivo di eliminare le peggiori forme di lavoro minorile e di ostacolarne lo sviluppo, priorità del Piano e suo fulcro operativo sono il contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie e lo sviluppo di una educazione inclusiva e di qualità.

Tra le misure di implementazione, quella di maggior rilievo è già citato il Reddito d'inclusione (REI), misura di contrasto alla povertà con carattere universale, con valenza sull'intero territorio nazionale, prevista dalla legge. 15 marzo 2017, n. 33 e disciplinato con D.lgs. 15/09/2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà". In attuazione delle *"Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie"*, il Piano – oltre all'obiettivo "Contrastare la povertà assoluta delle persone di minore età" – punta ad incidere sulla connessione esistente tra povertà materiale e povertà educativa, individuando una serie di azioni di rafforzamento dell'influenza del sistema educativo, anche attraverso la partecipazione dei minorenni ad attività ludiche, ricreative, sportive e culturali a contrasto del disagio e della esclusione sociale e della disaffezione agli studi.

Al fine di contrastare lo sfruttamento del lavoro minorile, la priorità d'azione *"Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico"* concentra gli sforzi sulla lotta al fenomeno dell'abbandono scolastico precoce, adottando strategie di prevenzione nei confronti dei soggetti a rischio, di individuazione delle carenze formative e motivazionali, di rafforzamento delle competenze di base e del recupero dei divari di apprendimento, anche attraverso modelli organizzativi e percorsi didattici innovativi.

La principale dinamica di mutamento nella società italiana è rappresentata dalla crescente presenza sul territorio nazionale di stranieri, specialmente minorenni, che a volte arrivano in Italia non accompagnati, versando, così, in una grave condizione di vulnerabilità sociale, con il rischio di finire nei circuiti del lavoro minorile. Tali tematiche vengono approfondite nella priorità d'azione *"Strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale"*. Tale priorità d'azione prevede anche l'obiettivo di attivare e sostenere percorsi di prevenzione e di inclusione sociale, educativi e d'inserimento lavorativo a favore dei minorenni e giovani adulti italiani, stranieri e Rom, Sinti e Caminanti (RSC)

La priorità d'azione *"Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza"* prevede azioni specifiche per la tutela e la protezione dei bambini in situazioni di vulnerabilità, garantendo il diritto alla cura delle vittime di abuso e maltrattamento e l'accompagnamento giudiziario delle vittime. Prevede, inoltre, il riordino e la qualificazione del sistema di accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, valorizzando i principi di qualità e appropriatezza degli interventi per i minorenni allontanati dalla propria famiglia, monitorando il loro collocamento in comunità di accoglienza e riordinando le tipologie delle suddette comunità di accoglienza per individuare requisiti a livello nazionale.

Si evidenzia, inoltre, che nel paragrafo *"Le strategie e le tematiche prioritarie della cooperazione italiana"* di cui al Piano medesimo sono indicate tutte le iniziative della Cooperazione Italiana da realizzare nei Paesi beneficiari dell'APS (Aiuto Pubblico allo Sviluppo). Esse consistono in una serie di programmi e progetti bilaterali e multilaterali specifici a favore dei minori di età, realizzati attraverso le Agenzie delle Nazioni Unite, le Organizzazioni internazionali e le Organizzazioni non governative (ONG) specializzate, le Università, le Regioni e gli Enti locali e l'impegno partecipato della società civile organizzata di ogni Paese.

La finalità di ciascun programma è quella di contribuire alla promozione dei diritti umani e

civili dei minorenni, per sostenere e rafforzare un'azione di cambiamento culturale che contrasti ogni forma di disparità e di discriminazione degli esseri umani fin dalla nascita.

Le iniziative mirano alla rimozione delle cause che determinano fenomeni gravi e complessi a danno delle persone minori di età, quali: le generali condizioni di grande povertà, i processi di urbanizzazione selvaggia, la disgregazione del tessuto familiare e comunitario, il fenomeno dell'esclusione sociale e dei bambini di strada, il traffico transnazionale di persone e in particolare di «donne» ancora minorenni, adolescenti e bambini, lo sfruttamento del lavoro minorile nelle sue peggiori forme (con esplicito riferimento a quanto stabilito dalla Convenzione ILO n. 182 e dalla relativa Raccomandazione n. 190 sulle nuove forme di schiavitù), il mercato delle adozioni internazionali clandestine, lo sfruttamento sessuale e commerciale anche nel turismo e la pedopornografia via Internet, la violenza nei conflitti armati e l'arruolamento dei bambini soldato, l'emigrazione dei minorenni non accompagnati a livello interregionale e transnazionale.

Il Piano di contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori individua quattro aree strategiche: prevenzione, protezione delle vittime, contrasto dei crimini e monitoraggio del fenomeno. Fra i contenuti rintracciabili all'interno delle diverse schede in cui il piano è articolato, assume rilevanza la realizzazione di specifiche attività di formazione rivolte ai minori ed agli operatori e attività di sensibilizzazione destinate al grande pubblico, azioni di contrasto al turismo sessuale e alla pedopornografia diffusa sulla Rete Internet, l'implementazione delle tecniche di ascolto del minore e, contestualmente, un'attività di monitoraggio tesa anche alla realizzazione delle specifiche linee guida che individuano i livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno educativo a favore dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale (previste nell'ambito del III Piano biennale per l'infanzia e l'adolescenza).

Si sottolinea, infine, che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 103/2007, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza predispone ogni due anni lo schema del Rapporto del Governo alle Nazioni Unite previsto dall'art. 44 della Convenzione di New York. Tale schema costituisce uno strumento per il Governo al fine di predisporre il rapporto alle Nazioni Unite sullo stato di attuazione della convenzione in Italia, ex art. 7 del D.P.R. 103/2007.

Il rapporto del Governo alle Nazioni Unite è il principale strumento operativo atto a ricostruire un quadro completo dei provvedimenti adottati e delle attività realizzate per dare effetto ai diritti riconosciuti dalla Convenzione; la redazione del rapporto impegna le amministrazioni coinvolte nella raccolta di dati e di aggiornamenti finalizzati a rispondere alle esigenze informative del rapporto medesimo.

L'attuale **Osservatorio infanzia e adolescenza, istituito nel marzo 2017** (operante presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri), ha approvato nella seduta plenaria del 28 marzo 2017 il Quinto e Sesto Rapporto all'ONU, che copre un arco temporale di 9 anni (2008-2016) ed è suddiviso in aree di approfondimento che rispecchiano l'articolato della Convenzione.

La prima parte del documento analizza le misure generali di applicazione, vengono in seguito approfonditi i principi generali della Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC), la definizione di minore, i diritti civili e le libertà, la violenza contro i minori, l'ambiente familiare e l'assistenza alternativa, la disabilità, salute e servizi di base, le attività educative, culturali e di svago e le misure speciali di protezione.

Infine, viene dato conto del recepimento dei tre protocolli opzionali della CRC:

- 1) sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini;
- 2) sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;
- 3) sulla procedura di reclamo.

❖ **Decreto Ministeriale del 30 agosto 2016, ricostituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.**

Il Dipartimento per le Pari Opportunità svolge da anni attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale a danno dei minori, in particolare attraverso le azioni promosse dall'**Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile**, organismo *ad hoc* – operante presso lo stesso Dipartimento – ed istituito ai sensi della legge n.269 del 1998 (così come modificata dalla legge n.38/2006) e regolamentato con Decreto 30 ottobre 2007, n.240 (modificato con successivo DM del 21 dicembre 2010, n.254), insediandosi nella sua nuova ricostituzione il 17 ottobre 2016 (DM del 12 settembre 2016).

Il Regolamento istitutivo attribuisce all'Osservatorio diversi compiti, tra cui si segnalano in particolare:

- la promozione di studi e ricerche sul fenomeno;
- la redazione di una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte anche ai fini della predisposizione della Relazione annuale al Parlamento;
- la predisposizione del Piano Nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori;
- l'acquisizione di dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione e assicurandone l'omogeneità;
- la rendicontazione delle attività svolte, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate.

L'Osservatorio svolge, inoltre, un ruolo attivo sul versante europeo e internazionale, soprattutto nell'ambito dei principali organismi rappresentativi competenti e sensibili alle tematiche connesse all'universo "infanzia".

In coerenza con quanto previsto dal citato Regolamento e in virtù delle deleghe conferite, l'Osservatorio è presieduto dal Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità e composto da rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle principali Associazioni coinvolte nelle attività di protezione dei minori dalla violenza.

L'art. 1, punto 3, lettera f) del Regolamento (DM 30 ottobre 2007, n. 240, così come modificato dal DM 21 dicembre 2010, n. 254) prevede che, fra i compiti dell'Osservatorio, vi sia la predisposizione di un *Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori*. Tale Piano costituisce parte integrante del *Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

Dall'inizio del 2017 ad oggi, l'attività dell'Osservatorio si è concentrata in particolar modo sull'attuazione delle azioni che discendono dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017 e a tale scopo, nel corso del 2017, i componenti dell'Osservatorio – insieme ad esperti del settore – sono stati attivamente impegnati ed organizzati in appositi Tavoli di lavoro tematici *ad hoc* costituiti per la declinazione e l'implementazione delle azioni proposte nell'ambito del piano stesso.

L'articolo 17, comma 1 *bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, così come modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, autorizza l'istituzione presso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle altre amministrazioni centrali, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. L'obiettivo a lungo termine di una banca dati così costruita è quello di descrivere dettagliatamente

la situazione attuale dell'Italia in relazione al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori ed effettuare una mappatura del territorio, funzionale all'applicazione del duplice principio della raccolta dati e dell'azione di monitoraggio del fenomeno.

Per il monitoraggio delle attività svolte per contrastare il fenomeno e del fenomeno stesso, assumono rilievo anche le risultanze delle due indagini conoscitive promosse dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulla prostituzione minorile in Italia, i cui documenti conclusivi sono stati approvati rispettivamente il 31.07.2012 ed il 21.06.2016 (ALLEGATO 11). Di quest'ultima si mostrano di seguito le tabelle contenenti dati statistici relativi alle sentenze di condanna definitive per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 octies e 609 undecies del codice penale; alle sentenze di proscioglimento per i medesimi reati e alle sentenze di condanna per altri reati connessi a quelli richiamati.



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 064811891 2 fax 064880558
Ufficio III

Provvedimenti di condanna per delitti contro la persona minorenni

Reato	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
art. 600 bis c.p.	13	34	59	92	147	123	172	124	104	155	162	129	129	126	113	26		1708
art. 600 ter c.p.	6	24	50	81	134	159	163	153	155	125	122	108	142	118	63	43		1646
art. 600 quater c.p.	8	16	54	133	248	394	392	335	315	291	261	284	269	276	181	77		3534
art. 600 quinquies c.p.					1	1	1					2	1		1			7
art. 600 octies c.p.											2	25	58	50	59	21		215
art. 609 undecies c.p.															1	8		9
Totale	27	74	163	306	530	677	728	612	574	571	547	548	599	570	418	175	0	7119

* non è consentito l'uso dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali

Fonte: Sistema Informativo del Casellario

N.B. La rilevazione potrebbe dimostrarci dal 2011 il calo del fenomeno dell'arresto nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.

TABELLA 2

NOTA: Provvedimenti relativi a sentenze di condanna passate in giudicato (per celebrazione dei tre gradi di giudizio: 1° grado, appello e Cassazione).



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 0668807538 / fax 0668807538
Ufficio III

Provvedimenti di proscioglimento per delitti contro la persona minorenni

Reato	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
art. 600 bis c.p.				1					1	2	2	2			2			10
art. 600 ter c.p.				2				3	9	16	11	14	8	6	10	24	1	104
art. 600 quater c.p.								2	8	8	7	4	5	3	3	8		48
art. 600 quinquies c.p.												1						1
art. 600 octies c.p.													2					2
art. 609 undecies c.p.																	4	4
Totale	0	0	0	3	0	0	0	5	18	26	20	21	15	9	15	32	5	169

Fonte: Sistema Informativo del Casellario

* non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali

N.B. Nel sistema Informativo del Casellario vengono iscritti solo i proscioglimenti per difetto di imputabilità e non misura di sicurezza. Inoltre la rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.

TABELLA 3



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 0668807538 / fax 0668807538
Ufficio III

Provvedimenti di condanna per altri reati connessi a delitti contro la persona minorenni

Reato	art. 600 bis c.p.	art. 600 ter c.p.	art. 600 quater c.p.	art. 600 quinquies c.p.	art. 600 octies c.p.	Totale
art. 10 L. 40/1998					1	1
art. 3 L. 75/1958	50					50
art. 416 c.p.	7	1				8
art. 494 c.p.		1				1
art. 527 c.p.	4					4
art. 528 c.p.		1				1
art. 572 c.p.	1					1
art. 600 c.p.	15					15
art. 600 bis		2	2		1	5
art. 600 ter c.p.	1		106			107
art. 600 quater c.p.		33		1		34
art. 600 quater 1 c.p.		1	3			4
art. 600 quinquies c.p.			1			1
art. 601 c.p.	3					3
art. 605 c.p.	2					2
art. 609 bis c.p.	3	7				10
art. 609 quater c.p.		1				1
art. 609 octies c.p.	1					1
art. 671 c.p.					9	9
Totale	87	47	112	1	11	258

Fonte: Sistema Informativo del Casellario

* non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.

TABELLA 4

Dai dati forniti dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia *online* del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccolti nella Relazione del Governo al Parlamento sull'attività di coordinamento di cui all'art. 17, comma 1, della Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù", emerge che nel 2016 la *black list* validata a seguito dell'attività di monitoraggio della rete internet e condivisa con gli Internet Service Provider italiani, annovera 1.972 siti di pornografia minorile (22.398 siti monitorati, 151 nuovi siti inseriti nel 2016). Altro dato importante è la crescita delle denunce per adescamento *on line* (che passano da 261 del 2015 a 322 del 2016). Tra i denunciati o arrestati dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni nell'anno 2016, il 36% è autore di reati di adescamento, mentre rispetto alla pedopornografia il 28% è autore di divulgazione, il 25% di detenzione, il 2% di commercio ed il 3% di produzione materiale pedopornografico⁵.

❖ ***Piano Nazionale di Prevenzione e Contrasto dell'Abuso e dello Sfruttamento sessuale dei Minori 2015-2017.*** (ALLEGATO 10)

Nel corso della seduta plenaria dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, svoltasi a Roma il 16 dicembre 2014, è stata avanzata la proposta del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Il Piano – approvato nell'ambito del più ampio "Piano biennale sull'infanzia e l'adolescenza", la cui redazione è stata gestita dall'Istituto degli Innocenti di Firenze per garantirne una sua attualizzazione ed implementazione, anche alla luce della legge n.172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote – tiene conto degli esiti del lavoro di monitoraggio e ricognizione effettuato in occasione della stesura della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 269/1998 e delle successive normative in materia di abuso e sfruttamento sessuale, nonché dei documenti europei ed internazionali che definiscono standard e buone prassi di intervento per la prevenzione, l'assistenza alle vittime e il contrasto dei crimini.

Nel 2016 è stato, dunque, avviato il processo di attuazione del "***Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori***", che è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 2016 ed adottato con DPR 31 agosto 2016 quale ***parte integrante del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016/2017.***

Nello specifico, le "*Linee di indirizzo nazionali per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*" hanno previsto l'adozione di Linee di indirizzo nazionali riguardanti i seguenti ambiti di intervento:

1. Individuazione dei livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno educativo a favore dei minori vittime di abuso sessuale e maltrattamenti.
2. Formalizzazione e sensibilizzazione, dal momento dell'assunzione, delle persone che lavorano a contatto con i bambini nei settori dell'istruzione, della salute, della protezione sociale, dell'educazione territoriale, della giustizia, delle Forze dell'Ordine, delle comunità di tipo familiare, del volontariato sociale e delle attività sportive, culturali e ricreative.
3. Coinvolgimento della società civile, degli operatori dei media, del turismo e del settore bancario a partecipare all'elaborazione e attuazione di politiche di

⁵ <http://www.pariopportunita.gov.it/faqs/i-dati-sullabuso-e-sullo-sfruttamento-sessuale-on-line/>

- prevenzione e ad emanare norme di autodisciplina.
4. Definizione di procedure di tutela del minore coinvolto in procedimenti giudiziari civili, penali e minorili in quanto vittima, autore o testimone di violenze.
 5. Definizione di linee di sostegno terapeutico, consulenza legale e informazione per gli adulti non abusanti/maltrattanti più prossimi al minore vittima, in quanto potenzialmente protettivi.
 6. Creazione di una banca dati per la raccolta di statistiche sui reati sessuali ai danni di bambini; di tutte le linee guida e protocolli realizzati a livello regionale e territoriale in materia di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza.
 7. Ricerca ed analisi comparativa per la definizione di comuni linguaggi, strumenti e strategie.
 8. Definizione dei requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e protezione dall'abuso.
 9. Definizione delle procedure operative specifiche di presa in carico dei casi per tipologia di maltrattamento.
 10. Monitoraggio sull'applicazione e l'aggiornamento delle linee guida da parte delle Regioni che le hanno adottate.

In attuazione di quanto previsto nel Piano, sono state intraprese iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte agli alunni della scuola secondaria di primo grado, ai docenti ed ai dirigenti scolastici sul fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, delle molestie, del bullismo e cyberbullismo a carattere sessuale.

❖ ***Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. 2016 – 2018 approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2016. (ALLEGATO 12)***

In adempimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 24/2014, il 26 febbraio 2016 è stato adottato il primo Piano Nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018, un importante strumento volto a definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime stesse.

Obiettivo del piano è di migliorare la risposta nazionale al fenomeno della tratta, agendo lungo le direttrici della prevenzione, persecuzione dei crimini, protezione ed integrazione sociale delle vittime basate sul rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione, in un'ottica di genere e di tutela dei diritti dei minori.

Gli obiettivi strategici e, dunque, le azioni previste, che tengono conto delle priorità definite nella Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012 - 2016), adottata a Bruxelles il 19.06.12, sono declinati sulle seguenti quattro direttrici: 1) Prevenzione, 2) Azione Penale, 3) Protezione e assistenza delle vittime, 4) Cooperazione con i paesi di origine della tratta.

Il Piano mira, da un lato, al contrasto e alla repressione del crimine di sfruttamento di esseri umani, affidato a tutte le Forze dell'Ordine; dall'altro, alla prevenzione e protezione delle vittime, affidate ai servizi sociali pubblici e del privato sociale accreditato. Questa definizione della strategia del Governo ha l'obiettivo di mettere in moto un meccanismo di riordino e di razionalizzazione delle azioni nell'integrazione dei programmi sociali nei diversi territori e favorire un approccio coordinato basato sulle sinergie tra le varie Amministrazioni centrali, territoriali e locali coinvolte e le relative risorse disponibili. Le principali azioni previste sono: la formazione multidisciplinare di chi entra in contatto con le vittime di tratta (quindi corsi di formazione alle forze dell'ordine, polizia di frontiera,

operatori dei diversi centri di accoglienza, magistrati, operatori legali); le linee guida per una migliore e veloce identificazione delle potenziali vittime di tratta (inclusa la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale); l'aggiornamento delle misure di accoglienza in modo da rispondere alle mutate fenomenologie e caratteristiche delle vittime; l'attuazione di misure di tutela specifiche per i minori vittime di tratta⁶.

Il Piano Nazionale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, la Cabina di Regia, a carattere politico istituzionale, presieduta dall'autorità politica di riferimento in materia, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni Centrali, dai rappresentanti delle Regioni, nonché dai rappresentanti degli enti locali designati in sede di Conferenza Stato-città. La Cabina di Regia, come previsto dal Piano Nazionale, costituisce la sede di confronto per la definizione degli indirizzi di programmazione e finanziamento degli interventi di lotta alla tratta e al grave sfruttamento.

❖ **Legge 16 novembre 2015, n. 199 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni”, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 (ALLEGATO 9).**

La ratifica del terzo Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo (entrato in vigore il 18 dicembre 2015) consente ai minorenni di ricorrere direttamente al Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia per eventuali violazioni dei diritti affermati nella Convenzione di New York del 1989 e nei suoi due primi Protocolli opzionali del 2000 che riguardano, rispettivamente, il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, la vendita, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori.

La legge in questione riveste una particolare importanza perché attribuisce all'Italia un ulteriore strumento di tutela del superiore interesse dei bambini e degli adolescenti nonché il rispetto dei loro diritti e delle loro opinioni. Con l'adozione del Protocollo opzionale del 19 dicembre 2011, si erano gettate le basi per consentire ad un organo internazionale e indipendente (il Comitato ONU) di chiedere agli Stati nei quali si fossero registrati episodi di violazioni di diritti di minori (si pensi ai bambini che non possono accedere all'istruzione primaria o ai bambini costretti a sfruttamento sessuale) di predisporre tutte le misure necessarie per far cessare questi episodi e per prevenirne di nuovi. Con la legge di ratifica in oggetto tali possibilità vengono rafforzate e, con esse, tutte le tutele già operanti a livello nazionale o regionale; possono essere presentati reclami per la violazione dei diritti dei minori al Comitato ONU anche quando i singoli Stati non prevedano procedure di ricorso oppure queste ultime non siano efficaci. Per ciò che riguarda l'Italia, si ricorda che l'istituzione dell'*Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza* ai sensi della legge 12 luglio 2011 n. 112, consente di risolvere già a livello nazionale la maggior parte delle eventuali situazioni critiche. L'art. 3 della l. 112/2011 prevede, tra le competenze dell'Autorità, la possibilità di prendere in esame, anche d'ufficio, casi individuali o problematiche di portata generale in cui si ravvisi la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età.

❖ **Avviso Pubblico n.1/2011 promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità.**

⁶ https://www.minori.it/sites/default/files/CNDA_Rassegnagiuridica_gennaio_giugno2016.pdf

Nel corso del 2013, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha portato avanti le attività connesse all'*Avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno a progetti pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale*, pubblicato nel settembre 2011 (G.U. Serie Generale - n. 208 del 7 settembre 2011) e finalizzato alla promozione di iniziative pilota tese ad assicurare prestazioni di tipo socio-assistenziale ai minori vittime dei reati di abuso e/o sfruttamento sessuale, in una prospettiva di forte integrazione tra i settori sociale, sanitario e giudiziario. L'obiettivo strategico dell'Avviso è stato quello di promuovere quegli interventi, a favore dei minori vittima di abuso e sfruttamento sessuale, che si caratterizzano per una forte propensione al raccordo tra tutte le risorse operative e istituzionali del sistema locale, al fine di sopperire la disomogeneità delle procedure che vengono attivate dai servizi socio-sanitari territoriali in questo settore. Per questa ragione l'Avviso pubblico n.1/2011 ha rappresentato un'iniziativa altamente innovativa nell'ambito della protezione dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, oltre a costituire la prima esperienza intrapresa dal Dipartimento per le Pari Opportunità volta a colmare il gap esistente in questo campo d'azione. Si è scelto di finanziare, in particolare, le azioni volte a progettare e/o sviluppare e consolidare reti territoriali fra vari attori pubblici e del privato sociale (es. servizi sanitari, servizi sociali, forze dell'ordine, servizi educativi, consulenti legali e psicologici, associazioni del privato sociale, ecc.) per la definizione di strategie, azioni e interventi integrati, pluridisciplinari e intersettoriali, in materia di protezione e reinserimento sociale delle vittime.

Come progetti pilota, gli interventi promossi – della durata minima di 12 e massima di 18 mesi, in alcuni casi prorogati – sono stati chiamati a esprimere un modello di azione innovativa, caratterizzato dalla sperimentaltà, trasversalità settoriale e trasferibilità, in territori e contesti diversi, in grado di coprire le principali fasi di intervento protettivo dei minori vittima di abuso e sfruttamento sessuale, valorizzando anche specifiche azioni di formazione del personale coinvolto nella realizzazione del programma e garantendo un complessivo e organico approccio multidisciplinare.

Nel 2015 è proseguito il monitoraggio dei Progetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'Avviso pubblico n.1/2011. In particolare, l'analisi della documentazione raccolta ed analizzata in riferimento ai Progetti Pilota ha permesso l'individuazione delle esperienze significative in relazione all'attuazione di interventi pluridisciplinari e intersettoriali.

❖ **Il numero di Pubblica Utilità "114" – Emergenza Infanzia.**

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico *"Rafforzare le misure volte a quantificare e controllare l'utilizzo delle risorse destinate agli interventi nell'ambito delle politiche di settore con particolare riguardo alle attività di ascolto e protezione"*, al fine di incrementare l'efficienza e razionalizzare la spesa per la gestione del **servizio di pubblica utilità 114 – Emergenza Infanzia**, è stata aperta la procedura di gara per l'affidamento del servizio, che si è conclusa con l'affidamento dello stesso all'Associazione Telefono Azzurro ONLUS. Il **114** è un numero d'emergenza al quale chiunque – bambino, adolescente o adulto – può rivolgersi per segnalare situazioni di disagio e/o pericolo riguardanti l'infanzia e l'adolescenza.

Il 114 Emergenza infanzia opera quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto degli abusi sessuali e della pedofilia, adottando prassi di intervento nell'emergenza e nella post emergenza, finalizzate alla protezione e alla cura dei bambini e degli adolescenti che ne sono vittime. Consente, inoltre, di raccogliere informazioni sulle dinamiche e le circostanze variabili che caratterizzano le situazioni di violenza sessuale, utili a leggere, interpretare e intervenire in modo sempre più efficace in questi casi. L'attività di monitoraggio svolta dal 114 si aggiunge a quella dell'*Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*, che opera presso il

Dipartimento per le Pari Opportunità. Il Servizio 114 viene contattato per far fronte a situazioni caratterizzate dalla presenza dei cosiddetti “fattori di rischio familiare”, ovvero da condizioni di disagio cronico che rappresentano preconditione per il verificarsi di episodi di emergenza. Spesso gli elementi di rischio rilevati sono riconducibili a genitori che abusano di alcool e di droghe. Una percentuale significativa riguarda anche emergenze sorte nel contesto di separazioni/divorzi, che possono rappresentare eventi molto stressanti, se caratterizzati da dispute per la custodia, accesa conflittualità e tentativi di strumentalizzazione del bambino/adolescente coinvolto. Alla segnalazione effettuata si aggiunge l'importanza del lavoro di rete con i diversi servizi presenti sul territorio attuato dal Servizio 114, che può essere fondamentale non solo nella fase di gestione dell'emergenza, ma anche della post-emergenza. Le procedure del servizio prevedono, dunque, il coinvolgimento delle Agenzie del territorio, laddove questo sia funzionale alla tutela della salute psico-fisica del bambino o dell'adolescente. In alcuni casi il Servizio 114 collabora anche con servizi e centri europei per la gestione di alcune emergenze (quali casi di pedopornografia e scomparsa di minore) adottando procedure condivise (il Telefono Azzurro, associazione che gestisce il servizio, è infatti membro di diversi network internazionali – *Missing Children Europe, International Center for Missing and Exploited Children, InHOPE, Child Helpline International*).

Nel periodo **1 aprile 2017 – 31 luglio 2017**, il Servizio 114 ha accolto e gestito **454 casi totali**, pervenuti sia tramite linea telefonica sia tramite chat. Gli Operatori hanno, quindi, gestito mediamente 114 casi al mese, riguardanti bambini o adolescenti in circostanze di pericolo o disagio. Dall'analisi dei dati è emerso:

- Provenienza delle segnalazioni: Lombardia (18,9%), Lazio (17,2%) e Campania (10,1%) sono le Regioni dalle quali è pervenuto il maggior numero di segnalazioni.
- Genere dei minori: femmine 52% - maschi 48%.
- Età dei minori: fascia di età 0-10 anni (58,6%), fascia di età 11-14 anni (27, %), fascia di età 15-17 anni (13,6%).
- Nazionalità: la maggior parte delle segnalazioni pervenute nel periodo considerato anno riguardato minori di nazionalità italiana (85%).
- Tipo di segnalazione: “*abuso e violenza*” sono le principali motivazioni (38,4%). In questa categoria sono incluse sia le forme di violenza diretta che quelle di violenza indiretta, abuso fisico (11%), abuso psicologico (9,3%) ed abuso sessuale (3,2%).

Il 19% delle segnalazioni riguarda “*situazioni a rischio familiare*”, ovvero situazioni in cui, nei casi più gravi, può essere richiesta la presa in carico del minore da parte dei servizi assistenziali del territorio. Le *difficoltà familiari dovute alla separazione dei genitori* costituiscono il 5,6% delle segnalazioni e le *difficoltà relazionali* e le *difficoltà nel rapporto con i genitori* il 3,7%.

- Luogo in cui si verifica l'emergenza: è emerso che la maggior parte delle situazioni di emergenza segnalate ha natura intra-familiare (40,5%). Anche la strada (4%), e la scuola (2,9%) sembrano essere teatro di potenziali pericoli, così come la Rete (2,4%).
- Responsabili: il presunto responsabile, nell'oltre 80% dei casi, è un membro della famiglia del minore coinvolto.

❖ Protocolli ed intese.

Dal 18 novembre 2017 è attivo il **Protocollo d'intesa** siglato tra il Dipartimento per le Pari

Opportunità la **Società Italiana di Pediatria** (ALLEGATO 13), che definisce ed attua interventi relativi a fenomeni nei quali i bambini e i minori in genere sono esposti a rischi per la propria salute e per la propria integrità, quali il contrasto agli abusi sessuali e alla pedofilia, la lotta contro la tratta di esseri umani, le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati. La **Società Italiana di Pediatria** si propone di collaborare attivamente con le istituzioni coinvolte nella prevenzione dei rischi per la salute dei soggetti in età evolutiva e nella loro protezione.

Il 2 febbraio 2018 è stato siglato un **Protocollo d'intesa per la tutela dei minori nel territorio calabrese**, che unisce il Dipartimento per le Pari Opportunità, il Tribunale per i minorenni, la Procura per i minorenni e la Procura distrettuale di Reggio Calabria, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'Associazione Libera nella lotta alla criminalità organizzata.

ARTICOLO 7

La vigilanza sull'applicazione della normativa a tutela del lavoro minorile trova il suo fondamento nel combinato disposto dell'art. 3 lett. a) della Convenzione OIL n. 81 /1947 ("Ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio") e dell'art. 6 lett. a) della Convenzione OIL n.129/1969 ("Ispezione del Lavoro in agricoltura") che, confermando i principi guida per l'esercizio di una efficiente attività di controllo mirata ad assicurare la tutela sostanziale dei lavoratori, li estendono anche ai fini di un efficace contrasto del *child labour*.

A norma dell'**art. 29 della legge 17 ottobre 1967 n. 977** (come modificata dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 262), la funzione di vigilanza è svolta dal personale ispettivo degli ex Uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuali Ispettorati territoriali del lavoro.

La violazione delle disposizioni a tutela del lavoro minorile comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'**art. 26 della legge n. 977/1967**. Il responsabile del rispetto della conformità alle previsioni della Convenzione è il datore di lavoro e a lui sono dirette le sanzioni previste dal suddetto art. 26.

In particolare, i casi più gravi – quali la violazione del divieto di adibire al lavoro i bambini ed i minori che, a seguito di visita medica, non risultano più idonei ad un determinato lavoro e l'inosservanza del limite minimo di età per l'ammissione al lavoro e delle norme in materia di sicurezza e di orario di lavoro – sono punite con le misure dell'arresto fino a sei mesi o, in alcuni casi, dell'ammenda fino a euro 5.164.

Si evidenzia al riguardo – a conferma della particolare attenzione riservata dal Legislatore nazionale alla tutela del lavoro minorile – che la depenalizzazione disposta dal Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67) non ha interessato le violazioni in oggetto, che continuano ad avere natura penale.

Tra i provvedimenti normativi a tutela dei minori si annovera la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*", che ha introdotto nuove misure per combattere il lavoro sommerso e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura ("Legge sul caporalato"). Tale legge ha innovato il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'**art. 603-bis c.p.**, che nella sua attuale formulazione prevede che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.

E' inoltre prevista l'aggravante specifica che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa. Più specificamente, la nuova legge ha esteso gli obiettivi del Fondo per le vittime della tratta (Fondo Anti-Tratta) – previsti ai sensi della legge n. 228/2003 – anche alle vittime di reclutamento illegale e di sfruttamento del lavoro.

Stessa aggravante è prevista dal Decreto Legislativo n. 136/2016, concernente il distacco dei lavoratori in ambito UE, che all'art.3, comma 5, prevede che nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati siano puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, aumentata fino a sei volte.

Tra le fattispecie penali concernenti le peggiori forme di lavoro minorile si annoverano, inoltre, i seguenti reati:

Art. 600-bis – Prostituzione minorile.

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

Art. 600-ter – Pornografia minorile.

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. (1)

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Art. 600-octies. Impiego di minori nell'accattonaggio.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Art. 601 – Tratta di persone.

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

ARTICOLO 8

Si rinvia a quanto riferito sopra in risposta alle domande concernenti gli articolo da 1 a 6.

PARTE III

Corte di Cassazione, Sent. 49571/2015. Aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore (ALLEGATO 14)

Relativamente all'utilizzo di minorenni nella produzione o nel traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope, si rappresenta che la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Penale, n. 49571 del 2015 ha risolto i dubbi in merito all'applicazione dell'*aggravante della consegna di sostanze stupefacenti a persona di età minore, di cui all'art. 80, comma primo, D.P.R. n. 309 del 1990*. Con tale sentenza è stato chiarito che l'aggravante in questione è sempre configurabile, *"anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell'aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne"*.

Anzi, secondo la Suprema Corte, l'art. 80 – nel prevedere che *"le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 siano aumentate da un terzo alla metà: a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore"* – distingue, in realtà, due distinte forme di aggravamento: la prima, consistente nella consegna diretta delle sostanze nelle mani del minorenne; la seconda, che ricorre quando lo stupefacente sia comunque destinato al minore, anche se non vi sia consegna direttamente nelle sue mani. Pertanto, ai sensi dell'art. 80, D.P.R. n. 309/1990, le condotte previste dall'art. 73 D.P.R. n. 309/90 sono aggravate: a) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a minorenni; b) per chi, fuori dai casi previsti dall'art. 111 c.p., ha determinato a commettere il reato un minorenne ovvero se ne è avvalso al fine di commettere il reato; c) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato un minorenne a commettere il reato.

Tra il 2016 e i primi mesi del 2017, i carabinieri di Napoli hanno realizzato un'inchiesta che ha confermato l'utilizzo di bambini per confezionare, impacchettare, trasportare e vendere dosi di cocaina.

I minori segnalati all'Autorità Giudiziaria per reati connessi a produzione, spaccio e traffico di droghe nel 2015 sono stati 1.125 (432 dei quali in stato di arresto) pari al 4,06% del totale delle persone segnalate a livello nazionale, con un incremento del 6,33% rispetto all'anno precedente. Negli ultimi dieci anni le denunce a carico di minori ha registrato il picco più alto nel 2012 con 1.281 e quello più basso nel 2007 con 1.036.

PARTE V

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto del lavoro nero e di tutela dei minori svolta dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro, particolare attenzione è stata prestata al connesso fenomeno del caporalato, rispetto al quale, già in occasione della programmazione ispettiva 2015, sono stati pianificati interventi in specifici ambiti regionali, quali Puglia, Campania, Calabria e Basilicata, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (Arma dei Carabinieri, ASL, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza). A tal fine, nei mesi di luglio e agosto e nei mesi autunnali del 2015 sono state attivate apposite *task force* che hanno consentito di concentrare personale ispettivo proveniente da tutta Italia nelle zone a maggior rischio di violazioni, consentendo, peraltro, un proficuo scambio di buone prassi e di esperienze tra ispettori appartenenti a diversi Uffici e diverse realtà territoriali. E' stato anche stipulato uno specifico protocollo d'Intesa con l'Automobile Club d'Italia (ACI), mirato a consentire agli Ispettori l'accesso

alla banca dati del P.R.A. per acquisire informazioni circa i proprietari dei mezzi di trasporto utilizzati dai caporali. Nello specifico, sono state irrogate sanzioni connesse all'impiego irregolare di n. 35 minori.

Nel corso del **2015** è stata realizzata un'azione di contrasto dei fenomeni discriminatori, al fine di assicurare un'effettiva tutela alle categorie di soggetti più svantaggiati nell'ambito del mercato del lavoro a causa della situazione di particolare vulnerabilità socio-economica che li contraddistingue e che coinvolge anche i minori.

In occasione dell'attività di vigilanza svolta nel periodo gennaio-dicembre 2015, sono state accertate n. **187 violazioni in materia di impiego di minori**, anch'esse leggermente più numerose rispetto a n. 172 illeciti riscontrati nel 2014 (+9%). Le citate violazioni sono riferite soprattutto al settore Terziario, nel quale sono stati rilevati n. 115 illeciti concernenti minori. Significativo anche il numero di minori occupati irregolarmente nel settore agricolo (Codice Ateco A), pari a n. 35 nonché nelle attività manifatturiere (Codice Ateco C), pari a n. 28. Più marginale il dato in Edilizia pari a n. 9 minori occupati irregolarmente.

Il maggior numero di fattispecie illecite concernenti i lavoratori minori è stato riscontrato nei seguenti ambiti regionali: Lombardia (n. 68), Basilicata (n. 24) e Puglia (n. 21). Nel corso dell'anno 2015 sono state realizzate diverse azioni di vigilanza "straordinaria" che, nell'ambito di settori merceologici ed aree geografiche preventivamente determinate, sono state rivolte a contrastare specifici fenomeni illeciti, in particolare, nell'ambito della vigilanza "Night Club", mirata ad accertare la regolarità dei rapporti di lavoro nei locali di intrattenimento notturno. Si segnala che su n. 82 aziende controllate, sono risultate irregolari n. 69 aziende (84%) e n. 199 lavoratori, di cui 129 – pari al 65% - totalmente in nero e n. 11 minori, con la conseguente adozione di n. 35 provvedimenti di sospensione (di cui n. 27 – pari al 77% - revocati).

In occasione dell'attività di vigilanza svolta nel corso del **2016**, sono state accertate n. **236 violazioni in materia di impiego di minori, con un incremento del +26%** a fronte di n. 187 illeciti riscontrati nel 2015. Le citate violazioni sono riferite soprattutto al settore *Terziario*, nel quale sono stati rilevati n. 168 illeciti concernenti minori (+46% rispetto ai 115 illeciti del 2015). Significativo anche il numero di minori occupati irregolarmente nei seguenti ambiti merceologici:

Servizi di alloggio e ristorazione (Codice Ateco I), pari a n. 93 occupati irregolarmente;
Commercio all'ingrosso e dettaglio (Codice Ateco G), pari a n. 32;
Agricolo (Codice Ateco A), pari a n. 27;
Attività manifatturiere (Codice Ateco C), pari a n. 27;
Altre attività di servizi (Codice Ateco S), pari a n. 24
Edilizia (Codice Ateco F), pari a n. 14 minori.

Il maggior numero di fattispecie illecite concernenti i lavoratori minori è stato riscontrato, in particolare, nei seguenti ambiti regionali: Lombardia (n. 83), Puglia (n. 49) e Emilia Romagna (n. 28). L'azione in esame ha interessato n. 1.565 aziende.

A conclusione degli accertamenti ispettivi effettuati nel **2017** su tutto il territorio nazionale, sono risultati n. **220 illeciti concernenti l'occupazione irregolare di lavoratori minori**. Le irregolarità sono state riscontrate prevalentemente nell'ambito del Terziario, in cui sono stati contestati n. 164 illeciti concernenti i minori, dato sostanzialmente coincidente con quello del 2016 (n. 168 illeciti). Particolarmente rilevante risulta anche il numero dei lavoratori minori occupati irregolarmente nei seguenti settori merceologici:

- *Servizi di alloggio e ristorazione (Codice Ateco I)*, n. 98 minori occupati irregolarmente;
- *Commercio all'ingrosso e dettaglio (Codice Ateco G)*, n. 34;
- *Agricolo (Codice Ateco A)*, n. 25;

- *Attività manifatturiere* (Codice Ateco C), n. 25;
- *Altre attività di servizi* (Codice Ateco S), n. 14;
- *Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento* (Codice Ateco R), n. 10.

La maggior concentrazione di tale tipologia di illeciti è stata registrata nelle seguenti regioni: Lombardia (n. 73), Puglia (n. 69), Campania (n. 12) ed Emilia Romagna (n. 11).

ALLEGATI

- 1 *Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2018* “Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto”;
- 2 *Legge 7 aprile 2017, n. 47* “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- 3 *Legge 15 marzo 2017, n. 33, art. 1, comma 1, lett. a)*;
- 4 *D.lgs. 15/09/2017, n. 147* “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- 5 *Legge. 29 ottobre 2016, n. 199* “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”;
- 6 *Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016* “IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016 – 2017”;
- 7 *Decreto Ministeriale 30 agosto 2016*, ricostituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile istituito ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, della Legge 3 agosto 1998, n. 269;
- 8 *Decreto interministeriale del 26 maggio 2016* “Sostegno per l'Inclusione Attiva” (SIA);
- 9 *Legge 16 novembre 2015, n. 199* “Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011” (cfr. Art. 5 e ss.);
- 10 *Piano Nazionale di Prevenzione e Contrasto dell’Abuso e dello Sfruttamento sessuale dei Minori 2015-2017*;
- 11 *Indagine conoscitiva promossa dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulla prostituzione minorile in Italia 21.06.2016*;
- 12 *Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. 2016 – 2018.*

Consiglio dei Ministri, 26 febbraio 2016;

- 13** Protocollo d'intesa siglato tra il Dipartimento per le Pari Opportunità la Società Italiana di Pediatria;
- 14** Corte di Cassazione, Sent. 49571/2015;
- 15** Elenco delle organizzazioni sindacali alle quali è trasmesso il presente rapporto.